

Senato della Repubblica
VI Commissione Finanze e Tesoro

Indagine conoscitiva sul tema
della tassazione degli immobili

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Comunicato stampa

*“Tassazione immobiliare palese
e tassazione immobiliare occulta:
i contributi di bonifica”*



18 GIUGNO 2013

Sommario

1. TASSAZIONE PALESE E TASSAZIONE OCCULTA: I CONTRIBUTI DI BONIFICA.	3
2. PERCHE' I CONTRIBUTI DI BONIFICA COSTITUISCONO UNA IMPOSIZIONE TRIBUTARIA OCCULTA (E ILLEGITTIMA) SULLA PROPRIETA' IMMOBILIARE.	6
3. COSTITUZIONALIZZARE LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE.....	11

1. TASSAZIONE PALESE E TASSAZIONE OCCULTA: I CONTRIBUTI DI BONIFICA.

Il quadro “palese” della imposizione fiscale che grava sugli immobili (terreni e fabbricati) in Italia è ampiamente noto¹.

In sintesi, gli immobili, terreni e fabbricati sono colpiti (in modo palese) da tributi statali e da tributi locali che rispettano il principio di riserva di legge stabilito dall’art. 23 della Costituzione e (anche se con molte deplorevoli eccezioni) nel rispetto dello Statuto del Contribuente.

Dalla esposizione del quadro “palese” della tassazione immobiliare risulta che i tributi statali che colpiscono la proprietà immobiliare sono IRPEF, IVA/REGISTRO, IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI. L’unico tributo locale che colpisce “palesemente” la proprietà immobiliare è l’IMU.

Dal quadro della tassazione immobiliare “palese”, rimane tuttavia esclusa l’ulteriore imposizione tributaria rappresentata dal CONTRIBUTO DI BONIFICA², un “con-tributo” che “può” essere richiesto

¹ Gli immobili sono soggetti a imposte che colpiscono il loro reddito (Irpef e addizionali all’Irpef), il loro possesso in quanto beni patrimoniali (Ici fino al 2011, Imu dal 1° gennaio 2012) e il loro trasferimento, realizzato mediante atto tra vivi – come la donazione o la compravendita – o attraverso la successione ereditaria. Nel caso di trasferimento mediante compravendita, le imposte applicate sono l’imposta di registro (in alternativa, l’Iva) e le imposte ipotecaria e catastale. Nei trasferimenti per donazione (o successione) sono dovute l’imposta di successione e di donazione, che varia a seconda del rapporto di parentela o di coniugio tra il disponente e i beneficiari, e le imposte ipotecaria e catastale. Per gli atti soggetti a Iva, non si applica l’imposta proporzionale di registro (principio di alternatività). Sono comunque dovute, generalmente in misura fissa, le imposte di registro, ipotecaria e catastale. Per quanto riguarda l’Irpef, i redditi degli immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore e tassati secondo le aliquote previste per tale imposta. Poiché le aliquote Irpef sono progressive, uno stesso reddito proveniente da immobili può essere tassato, quindi, in misura più o meno elevata a seconda del reddito complessivo nel quale è confluito. Per l’Imu, la nuova imposta municipale dovuta dal 2012 (vedi più avanti), il patrimonio immobiliare viene invece tassato di per sé, in modo proporzionale, senza riferimento alla capacità contributiva di chi lo possiede, salvo casi particolari.

² Attualmente i Consorzi di bonifica sono presenti in 19 regioni su 20: ABRUZZO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, MOLISE, TOSCANA, BASILICATA, LAZIO, PIEMONTE, TRENTO-ALTO ADIGE, CALABRIA, LIGURIA, PUGLIA, UMBRIA, CAMPANIA, LOMBARDIA, SARDEGNA, VENETO, EMILIA – ROMAGNA, MARCHE e SICILIA.

Per bonifica si intende quella attività di progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio della rete idrografica, dei manufatti, degli impianti idrovori e di sollevamento, avente la finalità di mettere in sicurezza i territori urbanizzati e produttivi - che altrimenti sarebbero soggetti ad inondazioni o a dissesti idrogeologici - e di rendere coltivabili i terreni mediante irrigazione.

L'attività di bonifica riveste quindi due funzioni che si integrano in un delicato equilibrio, da una parte la bonifica si pone a salvaguardia del territorio, dall'altra consente il razionale sviluppo dello stesso sia a fini strettamente agricoli sia a fini produttivi.

Sebbene le prime opere di cui si ha notizia risalgano agli Etruschi del VI e V secolo A.C., e siano state continuate dai Romani e dai monaci di grandi abbazie, per giungere a legislazioni statali in merito occorre attendere la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, allorché il nostro paese contava oltre due milioni di ettari di paludi, stagni, maremme, valli e acquitrini.

Lo Stato unitario tardò a legiferare in merito alle bonifiche, nonostante la necessità, e lasciò in vigore le leggi degli antichi Stati che erano state modificate solo nella loro applicazione amministrativa.

Oggi la funzione di gestione delle risorse idriche ad uso prevalentemente irriguo rientra a pieno titolo tra le competenze che la legge attribuisce ai consorzi di bonifica, i quali sono consegnatari, con diretta responsabilità di gestione, di opere pubbliche demaniali, mentre le funzioni che riguardano la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, in senso lato, vengono svolte in collaborazione con altri soggetti istituzionali, con particolare riferimento alla rinaturazione dei corsi d'acqua ed alla vivificazione di aree umide ed ambienti naturali.

I concetti fondamentali sulla bonifica sono stabiliti dal codice civile del 1942 agli artt. 857 e segg., e sono stati ripresi dal R.D. n. 215 del 1933 che ancora oggi costituisce la normativa fondamentale in materia.

Anche la Costituzione del 1948 prevede l'attività di bonifica e dispone all'art. 44: "la legge promuove e impone la bonifica delle terre". "La disposizione è contenuta nel contesto di un articolo che contempla l'imposizione di obblighi e vincoli alla proprietà privata terriera, allo scopo di ottenere un razionale sfruttamento del suolo e di conseguire rapporti sociali equi".

La Costituzione aveva individuato, all'art. 117, tra le materie di competenza "concorrente", il settore "agricoltura e foreste", concetto confermato con il trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni con i Decreti Delegati del 1972. Il trasferimento venne in seguito concretamente attuato con il D.P.R. 616 del 1977 e, da allora, le Regioni sono state delegate a legiferare in materia di bonifica, pur sempre nell'ambito dei principi stabiliti con la citata legge statale 215/1933.

Tali funzioni sono esercitate con il concorso dei privati "costituiti in consorzi obbligatori", composti dai proprietari degli immobili che "traggono beneficio dalla bonifica", i quali consorzi "provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse" (art. 54 del R.D. del 1933). Qualora i consorzi operino in più regioni, la normativa prevede che si attuino intese interregionali.

Allo Stato viene lasciata la competenza in merito alla classificazione e declassificazione di territori in Comprensori di Bonifica e alla approvazione di Piani Generali di Bonifica e di programmi di sistemazione delle aree depresse, qualora ricadano nel territorio di più regioni, nonché la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo.

"Ai consorzi sono attribuiti poteri statutari, regolamentari, impositivi, di polizia idraulica e il potere di rilasciare concessioni" (R.D. 368 del 1904).

Le competenze principali dei Consorzi di bonifica sono, in ogni caso, quelle relative alla esecuzione, gestione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche di bonifica. I consorziati sono tenuti a contribuire alle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, in base ad un riparto delle spese, effettuato di norma dai Consorzi stessi, secondo un apposito piano di classifica che riparte i contributi in ragione dei benefici conseguiti dai proprietari.

Il contributo di bonifica, che ha natura tributaria, si configura come garanzia finanziaria per la piena ed efficace attuazione della funzione pubblica affidata ai Consorzi. "Se è vero che lo Stato e le Regioni finanziano le opere pubbliche di bonifica e sussidiano quelle obbligatorie, sono però i privati che, attraverso il Consorzio, svolgono le fondamentali attività di manutenzione ed esercizio"(Lenzi, cit., p 11). Gli organi dei Consorzi sono formati dal Consiglio di Amministrazione (o dei delegati), eletto dall'assemblea dei consorziati, dal Comitato o Deputazione Amministrativa (o Giunta, che è l'organo esecutivo), dal Presidente e dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Nell'attuale sistema regionalizzato, accanto ai membri elettivi, è contemplata la nomina di membri di diritto da parte degli enti locali. Dell'Assemblea fanno parte tutti i proprietari degli immobili, iscritti al catasto consortile che abbiano la maggiore età, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile.

La Corte Costituzionale ha ribadito nel 1988 l'esistenza di tale intreccio di pubblico e privato, esprimendosi nella direzione che contempla che "i consorzi hanno un doppio volto e una duplice funzione. Da un lato, essi sono espressione, sia pure legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi dei proprietari dei fondi, coinvolti nella attività di bonifica, che si ripartiscono gli oneri relativi. Dall'altro lato, essi si configurano come soggetti pubblici, titolari o partecipi delle funzioni amministrative, in forza di legge o di concessione dell'autorità statale (ora regionale) (Sentenza Corte Costituzionale n. 368 del 1988). Ciò conferma la qualifica loro determinata dall'art. 59 del R.D. del 1933 che li accreditava come "persone giuridiche pubbliche".

ai privati proprietari di immobili sia dagli Enti territoriali, sia dai Consorzi di proprietari, laddove questi soggetti siano istituiti e decidono di esigere contributi privati in aggiunta ai contributi pubblici³.

Il quadro “palese” della tassazione immobiliare, nonostante non contempli i contributi di bonifica, è da ritenersi comunque corretto ed esaustivo perché annovera solo i tributi che lo Stato, con le sue articolazioni amministrative centrali e locali, deve obbligatoriamente esigere, cioè i tributi indisponibili.

Se i CONTRIBUTI DI BONIFICA rimangono fuori dal quadro della tassazione immobiliare “palese”, è perché la legge quadro nazionale sulla bonifica rinvia ad un passaggio di carattere democratico e volontario la legittimazione ad esigerne il pagamento. Tale passaggio è rappresentato dalla volontà dei vari Enti territoriali oppure dalla volontà stessa dei Consorziati (laddove si tratta di Consorzi di proprietari) di istituire ed esigere il “con-tributo”.

Attualmente i Consorzi di bonifica sono presenti in 19 regioni su 20: ABRUZZO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, MOLISE, TOSCANA, BASILICATA, LAZIO, PIEMONTE, TRENINO-ALTO ADIGE, CALABRIA, LIGURIA, PUGLIA, UMBRIA, CAMPANIA, LOMBARDIA, SARDEGNA, VENETO, EMILIA – ROMAGNA, MARCHE e SICILIA (manca la Valle d’Aosta).

Nessuno mette in dubbio la somma utilità e necessità delle opere di bonifica idraulica sul nostro territorio che anzi soffre (non solo a costo di

Alcune leggi regionali, come la L.R. 42 del 1984 della Regione Emilia Romagna prevede anche la possibilità di costituire consorzi speciali fra consorzi di bonifica, comuni, comunità montane, province, enti ed aziende pubbliche, allo scopo di realizzare e gestire opere o servizi “aventi finalità a carattere plurisettoriale”.

Altro punto fondamentale per l’inquadramento della materia “bonifica”, rispetto al livello costituzionale, è stata la modifica del Titolo V della Costituzione e le disposizioni conseguenti.

Fonte: Adriana Galvani - Dipartimento di Scienze economiche dell’Università di Bologna.

³ In genere i contributi privati rappresentano il 50% delle entrate complessive dei Consorzi. Il restante 50% proviene da Enti pubblici, le Regioni innanzitutto.

ingentissimi danni materiali ma spesso anche con sacrificio di vite umane) per le scarse e spesso inesistenti opere di manutenzione e messa in sicurezza.

Quello che i contribuenti-consumatori contestano fermamente è la iniquità e la scarsa trasparenza di un sistema che istituisce di fatto un ulteriore tributo sulla proprietà immobiliare che sfugge a tutte le garanzie democratiche, costituzionali e legali di democraticità e di trasparenza che presiedono (o che dovrebbero presiedere) al prelievo tributario.

Eppure i contributi di bonifica esistono e sono ben presenti nella cassetta delle lettere dei contribuenti e dei consumatori italiani sotto forma di avvisi di pagamento e di cartelle esattoriali che devono essere regolarmente pagati a pena di esecuzione forzata.

Se non è tassazione occulta sugli immobili questa, qualcuno ci dica che cosa è.

2. PERCHE' I CONTRIBUTI DI BONIFICA COSTITUISCONO UNA IMPOSIZIONE TRIBUTARIA OCCULTA (E INCOSTITUZIONALE) SULLA PROPRIETA' IMMOBILIARE.

Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad una evoluzione giurisprudenziale che, al di fuori di ogni controllo democratico, ha decretato:

- a) che i contributi di bonifica hanno natura tributaria;
- b) che il contributo è dovuto a prescindere dal beneficio concreto e specifico ricevuto dall'immobile;
- c) che il contributo è dovuto indistintamente alla generalità dei proprietari di immobili (terreni e fabbricati, urbani ed extraurbani) che rientrano nel territorio di competenza dei Consorzi.

Ci troviamo dunque di fronte ad un tributo sulla proprietà immobiliare, sia dal punto di vista giuridico sia sotto il profilo della percezione da parte dei contribuenti.

Tuttavia, in Toscana, solo per fare un esempio (la Toscana è una regione dove i servizi pubblici sono stati presi a riferimento dal Governo per la determinazione dei costi standard) alle ultime elezioni per la nomina degli organi amministrativi dei Consorzi di bonifica hanno partecipato in media il 2,5% degli aventi diritto e in alcuni casi la partecipazione è stata inferiore al 1%. Segno evidente della scarsissima, se non assente, legittimazione democratica di questo istituto⁴.

In sostanza, intendiamo qui sostenere che i Consorzi di bonifica istituiti con leggi regionali nel quadro del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 non hanno potestà di imporre il contributo obbligatorio a carico dei proprietari degli immobili ricompresi nei rispettivi comprensori per due motivi:

- 1) quando sono richiesti dagli Enti territoriali, perché ciò avviene al di fuori di una espressa e palese delega in materia tributaria ai sensi dell'art. 23 della Costituzione e in violazione dei principi stabiliti dallo Statuto del Contribuente;

⁴ Riportiamo qui, a mero titolo esemplificativo, il commento e i dati sulla partecipazione alle elezioni dei Consigli dei Delegati dei Consorzi di bonifica che emergono da una ricerca effettuata dalla Regione Toscana. *“La scarsa partecipazione al voto per l’elezione dei Consigli dei delegati si conferma come elemento di criticità nel funzionamento dei Consorzi. Nelle ultime elezioni che si sono svolte presso i 12 enti che hanno provveduto alla elezione dei propri organi, a fronte di 813.821 aventi diritto, si sono recati alle urne solo 20.601 consorziati, pari al 2,53%. In ben 5 casi la percentuale di partecipazione al voto non supera l’1%. La scarsissima affluenza alle urne ha determinato che il “costo” di ogni voto espresso assuma mediamente valori elevati (€ 39,65) e, in molti casi, valori estremamente elevati fino ad un massimo di oltre 335 euro per ogni voto espresso!”* Quindi siamo alla farsa: per riscuotere contributi che si attestano mediamente sui 25 euro all’anno, i Consorzi spendono fra i 35 e i 335 euro a voto espresso. Fonte: *Consiglio regionale della Toscana – Quaderni di Ricerca n. 2 a cura del Settore Analisi della normazione. Biblioteca del Consiglio regionale. Luglio 2009.*

Consorzio	Anno ultima elezione	Seggi (n.)	Aventi diritto al voto (n.)	Votanti	
				n.	%
Alta Maremma	2006	20	71.391	699	0,98
Area Fiorentina	2007	10	60.261	332	0,55
Auser Bientina	2007	27	62.207	3305	5,31
Colline Livornesi	2007	14	81.623	643	0,79
Grossetana	2006	14	59.639	850	1,43
Ombrone Pist. Bisenzio	2005	14	114.812	3276	2,85
Osa Albegna	2006	10	28.166	198	0,70
Padule Fucecchio	2004	30	67.235	4500	6,69
Toscana Centrale*	2002	6	14.648	61	0,42
Ufficio Fiumi e Fossi	2007	25	102.849	2025	1,97
Valdera	2006	18	40.619	1689	4,16
Val di Chiana Aretina**	-	-	-	-	0,00
Versilia Massaciuccoli	2006	19	110.371	3023	2,74
Totale			813.821	20.601	2,53

- 2) quando sono richiesti da Consorzi obbligatori fra privati, per gli stessi motivi precedenti ed inoltre perché tale richiesta proviene da organi non eletti democraticamente dai consorziati con un quorum significativo (quelle attuali sono elezioni-farsa).

Eppure, la legittimazione costituzionale e il controllo democratico dovrebbero essere il fondamento stesso del potere pubblico di richiedere ai cittadini prestazioni di natura patrimoniale (*no taxation without representation*)⁵.

E quale legittimazione democratica può avere un Consorzio che impone un tributo alla generalità dei cittadini, eletto senza quorum (gli Statuti non prevedono un quorum minimo per la validità delle elezioni) e dunque con elezioni-farsa? Ammesso che queste elezioni-farsa vengano effettivamente celebrate. In Toscana di recente sono state prodotte cartelle esattoriali da parte di Consorzi retti da commissari straordinari nominati d'imperio dalla Regione Toscana (es. Consorzio di bonifica della Valdichiana aretina) dopo averne impedito le elezioni-farsa, appunto perché ritenute dalla stessa Regione, costose e inutili in quanto poco partecipate. Siamo all'assurdo.

In base a questo meccanismo perverso, poche migliaia di cittadini (o direttamente gli Enti locali al di fuori di una espressa delega tributaria concessa dal Parlamento in base all'art. 23 Costituzione) impongono in maniera occulta, antidemocratica e anticostituzionale, ulteriori tributi a milioni di altri cittadini magari proprietari della

⁵ Il contributo di bonifica, ancorché la giurisprudenza abbia riconosciuto la sua natura tributaria, ha caratteristiche del tutto peculiari rispetto a qualsiasi altro tributo la cui obbligatorietà è fondata esclusivamente sulla forza autoritativa della legge. Da un lato, per la sua natura tributaria, il contributo non può sfuggire al principio costituzionale di riserva di legge (art. 23 Cost.). La legge dello Stato non consente espressamente di richiedere i contributi alla generalità dei contribuenti. Né tale requisito può essere introdotto surrettiziamente nell'ordinamento per via giurisprudenziale. Dall'altro, trattandosi di un contributo dovuto ad un consorzio volontario (ma che può essere costituito anche d'autorità) la sua debenza non risiede solo nella volontà della legge ma in una fattispecie complessa alla cui formazione concorrono sia la legge sia la volontà dei consorziati che partecipano (hanno diritto di partecipare ma anche di non partecipare) al procedimento di formazione decisionale.

I due elementi (legge e partecipazione dei consorziati al processo decisionale) sono entrambi necessari e indefettibili e pertanto *"aut simul stabunt aut simul cadent"*. Se così non fosse, se le leggi regionali potessero autorizzare i Consorzi di bonifica a richiedere contributi d'autorità a prescindere da una vera (e non finta) partecipazione democratica dei consorziati al processo di formazione decisionale, ci troveremmo di fronte all'istituzione surrettizia di un nuovo tributo locale sulla proprietà immobiliare fondato esclusivamente sulla forza autoritativa della legge e in quanto tale privo di conforme legislazione statale concorrente.

Il principio della indefettibilità della partecipazione (vera e non formale) dei consorziati al procedimento decisionale di formazione dell'obbligo contributivo, si ricava dalla interpretazione letterale, logica e sistematica del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 che per le Regioni costituisce legislazione "concorrente" ai sensi dell'art. 117 comma 3 della Costituzione quale norma di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario rispetto al quale le Regioni non possono esondare con l'istituzione di nuovi tributi né per via legislativa regionale né per via giurisprudenziale.

sola casa di abitazione; tributi che si sommano agli altri già richiesti dallo Stato e dagli Enti locali nel quadro della tassazione immobiliare palese. Ma, come avvertiva Totò, è la somma che fa il totale.

Inoltre, l'imposizione dei contributi di bonifica, in virtù del meccanismo giuridico oscuro e artificioso da cui promanano, viola il principio di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie - quanto alle modalità di redazione degli enunciati normativi - stabilito dalla Legge 212 del 2000, nota come Statuto dei diritti del Contribuente che contiene principi generali dell'ordinamento tributario attuativi degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.

Per tutti questi motivi non sfugge all'opinione pubblica italiana ormai esasperata e disincantata, che i Consorzi di bonifica sono carrozzoni inutili perché le loro funzioni possono essere svolte (e in molte località sono svolte) dagli Enti territoriali che dispongono di strutture (es. la polizia idraulica) mezzi e personale abbondante e qualificato con risparmi stimabili intorno al 50% dei costi attuali, corrispondenti ai contributi versati dai privati cittadini.

E pertanto non sfugge all'opinione pubblica che mantenere in vita ostinatamente i Consorzi di bonifica significa solo alimentare circuiti politico-clientelari.

E pertanto non sfugge all'opinione pubblica che i "contributi di bonifica" pagano a pié di lista oltre alle necessarie opere di manutenzione, anche il personale dipendente e i compensi agli amministratori ed ai consulenti, mentre sulla fiscalità generale già grava il personale della pubblica amministrazione locale sottoutilizzato (o in predicato di esubero, come il personale delle Province) che svolge o potrebbe svolgere le stesse funzioni⁶.

⁶ Le entrate complessive dei consorzi derivano per il 50% circa dai contributi dei privati e per il 50% circa da contributi pubblici. Da elaborazioni effettuate su dati forniti dalla Regione Toscana risulta che i Consorzi in Toscana nel quadriennio 2002-2005 hanno incassato mediamente dai privati 33 milioni di euro l'anno. Il 3,4% circa di questi soldi sono spesi per il pagamento dei compensi agli amministratori. Il 34,7% in media sono stati spesi per i costi amministrativi e generali. Nella voce spese amministrative e generali sono comprese le spese segretariali, quelle per la contabilità, per l'esazione dei tributi, per la gestione del catasto e per le sedi. Un ulteriore 50% circa dei contributi pagati dai privati è assorbito dalle spese relative al personale dipendente (amministrativi, tecnici e operai). Quindi l'88% circa dei contributi che provengono dai privati servono ai Consorzi per mantenere se stessi. Rimane circa un 12% destinato alla manutenzione delle opere di bonifica che si sommano agli ulteriori 33 milioni circa di contributi pubblici (di Regione e altri Enti) che rappresentano il restante 50% circa delle entrate complessive dei Consorzi di bonifica. Quindi soltanto il 62% dei soldi pubblici e privati che finanziano i Consorzi di bonifica vanno in opere di manutenzione, effettuate da personale privato dipendente dalle ditte appaltatrici. (Fonte: Consiglio regionale della Toscana – Quaderni di Ricerca n. 1 a cura del Settore Analisi della normazione. Biblioteca del Consiglio regionale. Dicembre 2007,

Questo sistema di tassazione occulta (tanto invisibile ai cittadini quanto poco trasparente) lungi dal migliorare la “compliance tributaria” come giustamente auspicato dall’Agenzia delle Entrate, al contrario, ingenera nella collettività la percezione di una fiscalità immobiliare rapace, inefficiente, disorganica e costituzionalmente scorretta.

Per questo chiediamo con forza che questo sistema, retaggio di un mondo prevalentemente agricolo che non esiste più (la legge quadro è del 1933) sia radicalmente riformato con l’abolizione dei Consorzi di bonifica tra privati costituiti obbligatoriamente nonché con l’abolizione delle norme che consentono agli Enti locali, comunque denominati, di richiedere ai privati cittadini qualsiasi ulteriore balzello al di fuori del quadro generale della tassazione immobiliare “palese” così come lo conosciamo tutti.

Chiediamo quindi che le necessarie opere di bonifica siano svolte esclusivamente dagli Enti locali, in forma autonoma o consorziati fra loro, ponendo interamente a carico della fiscalità generale (statale o regionale) gli oneri relativi.

Riteniamo in questo modo, che dall’abolizione di una piccola (ma invisibile) tassa occulta sugli immobili, ritenuta da gran parte dell’opinione pubblica iniqua e ingiusta, possa derivare un maggiore gettito per l’Erario dovuto al recupero spontaneo di materia imponibile in base ad una tassazione immobiliare generale percepita dai contribuenti come più organica e più trasparente e quindi, per questo, ritenuta più equa e più giusta.

pag. 10). Se si vuole, questi dati possono essere letti anche al contrario (i contributi pubblici mantengono i Consorzi e i contributi privati finanziano solo le opere di bonifica) ma per il contribuente italiano il risultato non cambia: il tasso di efficienza di questi Consorzi in Toscana è del 62%. Qualcosa non quadra.

3. COSTITUZIONALIZZARE LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

La legge n. 212 del 2000 (nota come Statuto del Contribuente) si apre con la solenne autoqualificazione delle sue disposizioni come principi generali dell'ordinamento tributario attuative degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.

Purtroppo non ce ne siamo accorti. La Corte dei Conti, nella Relazione alla Sesta commissione permanente Finanze e Tesoro del SENATO DELLA REPUBBLICA depositata nell'agosto del 2007 su «*Rapporti fisco-contribuenti: stato di attuazione dello statuto del contribuente e dell'obiettivo di ottimizzazione del servizio per i contribuenti utenti*» ha individuato gravi e numerose violazioni esplicite od implicite allo Statuto da parte del Legislatore nel periodo che va dal 2000 al 2006.

Il dato più significativo emerso dalla relazione della Corte dei Conti è che i principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente sono stati disattesi tanto dal Legislatore quanto dai Governi che si sono succeduti sin dall'entrata in vigore della legge, quanto dall'Amministrazione finanziaria.

Nella prassi legislativa, fin dall'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000, si riscontra la presenza e la frequenza di numerose e significative deroghe (esplicite o implicite) allo Statuto, per quanto riguarda:

- i. il principio di eccezionalità di norme interpretative in materia tributaria (come accaduto, ad esempio, per la nozione di area fabbricabile ai fini tributari di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006);
- ii. il principio di irretroattività delle norme tributarie (come nei casi, in via esemplificativa, dell'aggiornamento dei redditi dominicali agricoli o delle limitazioni alla deducibilità dei costi per le autovetture aziendali);
- iii. il divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d'imposta (si veda, per esempio, la proroga dei termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili);
- iv. il principio di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie quanto alle modalità di redazione degli enunciati normativi.

Per questo, per evitare che il Parlamento o le Regioni, inseguendo contingenti esigenze di cassa, ma anche semplicemente per “disattenzione”, violino continuamente in materia tributaria, gli articoli

3, 23, 53, 97 e 117 della Costituzione, chiediamo con fermezza che lo Statuto del Contribuente sia adottato dal Parlamento con legge costituzionale.



Dr. Antonino Armao